



Decreto Dirigenziale n. 218 del 12/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

AGRICONSERVE REGA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC 6.4 B2 SITO IN STRIANO (NA) - VIA FOCE N. 180.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- j. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k. il D.D. n.9 del 20 04 2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di funzioni ai dirigenti protempore di settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che in data 03/09/2007 prot. n. 741307 la Strianese Conserve srl ha presentato richiesta di AIA, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, con allegata documentazione per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato Decreto Legislativo identificato con codice IPPC 6.4 b2 (Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio su base trimestrale);
- b. la Strianese Conserve srl si è trasformata in Società Cooperativa Agricola giusto atto rep. 236931 del 16/06/2009, Notaio Claudio De Vivo, registrato a Napoli 2 il 17/06/2009 al n. 6044;
- c. che con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 30/10/2009 prot. 937687, la società Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola ha trasmesso l'attestazione di versamento in favore della Regione Campania di € 1.350,00 che, in aggiunta al precedente acconto di € 3.850,00, costituisce la tariffa istruttoria di complessivi € 5.200,00 determinata ed asseverata ai sensi del DM ambiente 24/04/08 dal gestore dell'impianto;
- d. che in data 11/12/2009, con nota prot. n. 1076533, è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- e. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Metropolis”* in data 30/12/2009;
- f. che successivamente la Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola con nota, in data 29/09/2010 con prot. 781261, ha richiesto la voltura a proprio nome dell'istanza presentata dalla

Strianese Conserve srl, allegando scrittura privata di affitto di ramo d'azienda - stipulato innanzi al notaio Claudio De Vivo e registrato a Napoli 2 il 14 settembre 2009 al n. 9058 – 1T Napoli 09-09-09 n. 139493-2009;

- g. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione a "esercizio dell'impianto";

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi - i cui lavori sono iniziati in data 29/09/2010 e conclusi in data 18/11/2011 il contenuto dei cui verbali si richiama - esaminata la documentazione presentata dalla società, in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 03/09/2007 prot. n. 741307, integrata in data 08/09/2009 prot. 770459, in data 05/08/2011 prot. 615477, in data 05/10/2011 acquisita in sede di conferenza ed in data 27/10/2011 prot. 811536 è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- a.1 la Provincia, con nota prot. 118489 del 18/11/2011, acquisita agli atti in pari data prot. 874578, ha espresso parere favorevole, con la prescrizione che l'acqua emunta dal pozzo non venga utilizzata in operazioni per cui possa venire a diretto contatto con i pomodori;
- a.2. Il rappresentante del Comune di Striano ha depositato agli atti delibera CC n. 29 del 27/05/2008 di adozione variante allo strumento urbanistico del Comune, in base alla quale l'area su cui insiste l'impianto della Agriconserve Rega da zona E diventa zona D "*impianti produttivi esistenti*" e dichiarato che tale variante è stata definitivamente approvata dal Consiglio Comunale di Striano in data 27/09/2010. Ha dichiarato la conformità urbanistica ed edilizia degli immobili e che non vi sono prescrizioni da dare ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio decreto n. 1265/1934;
- a.3. che la società è stata autorizzata con Ordinanza 181 del 14/07/2004 del Commissario per le emergenza del Bacino idrografico del fiume Sarno a scaricare i reflui dell'impianto nel corpo idrico superficiale "canale corrente" in deroga ai valori tabellari previsti per lo scarico in corpo idrico superficiale e secondo la tabella 3, allegato 5, parte III colonna scarico in pubblica fognatura del D.Lgs. 152/2006. Dalla cessazione dell'efficacia di tale Ordinanza, la società dovrà scaricare nel rispetto dei limiti di cui alla colonna "scarico in corpo idrico superficiale" tabella 3, allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a.4 la società ha convertito la centrale termica a combustibile liquido BTZ a combustibile gas metano
- a.5. l'A.R.P.A.C. con nota prot. 35775 del 03/10/2011, acquisita agli atti del Settore in pari data prot. 742814, ha trasmesso una relazione istruttoria evidenziando carenze informative sulle altezze dei camini dal lastrico solare, e sulle distanze dalle eventuali pareti limitrofe, incongruenze dell'elaborato grafico relative agli scarichi idrici e refusi della relazione tecnica sulla rumorosità; la necessità di acquisire il MUD e la dichiarazione che al momento della dismissione dell'impianto le operazioni di ripristino ambientale verranno svolte ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, nonché l'opportunità di prevedere una manutenzione dell'impianto da eseguirsi ad ogni avvio annuale dell'attività;
- a.6. La società, per quanto osservato dall'ARPAC, ha depositato agli atti della conferenza una relazione tecnica, nonché planimetria generale datata 04/10/2011, con una grafica rispetto a quella già agli atti che meglio evidenzia i percorsi e le simbologie adottate;
- a.7. l'ASL NA3 ha richiesto il certificato di agibilità dell'immobile che la società ha successivamente presentato (prot. 3620 del 19/05/1999 rilasciato dal Comune di Striano);
- a.8 l'ATO sebbene sempre invitata non ha mai partecipato alla conferenza;
- a.9 l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, che sulla base della convenzione stipulata con l'AGC 05 fornisce assistenza tecnica a questo Settore nell'istruttoria delle A.I.A., esaminato il progetto e viste le frequenze degli autocontrolli proposte dalla società nel piano di monitoraggio e controllo, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla società Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola.

VISTO che l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, ha predisposto per l'impianto medesimo l'allegato rapporto di cui all'art. 5 del citato atto convenzionale sulla base della documentazione esaminata in conferenza, contenente le prescrizioni a cui la società dovrà attenersi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che consta del "Rapporto tecnico dell'impianto" e del "Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto";

DATO ATTO

che con nota prot. 513539 del 04/07/2012 è stata richiesta alla Prefettura di Salerno, nella cui provincia la società ha la sede legale, informativa antimafia ai sensi dell'art. 10 DPR 03/06/1988 n. 252;

RITENUTO

di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse alla società Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. I alla Parte II del D.Lgs.152/06 identificato con codice IPPC 6.4 b2 (Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio su base trimestrale) ubicato in Striano (NA) – Via Foce n. 180, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli studi di Napoli Parthenope

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse alla società Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. I alla Parte II del D.Lgs.152/06 identificato con codice IPPC 6.4 b2 (Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio su base trimestrale), ubicato nel Comune di Striano (NA) – Via Foce n. 180, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 03/09/2007 prot. n. 741307, integrata in data 08/09/2009 prot. 770459, in data 05/08/2011 prot. 615477, in data 05/10/2011 acquisita in sede di conferenza ed in data 27/10/2011 prot. 811536;
3. **di dare atto** che la presente autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 5 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/2006;
4. **di dare atto** che, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
 - 4.1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 4.2. l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
5. **che** l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato rapporto, redatto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che consta del "rapporto tecnico dell'impianto" e del "piano di monitoraggio e controllo dell'impianto". La società dovrà inoltre:
 - 5.1. garantire l'obiettivo del non superamento del 50% dei valori limite emissivi in atmosfera di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR n. 4102 del 05/08/1992 se più restrittivi;
 - 5.2. garantire l'obiettivo del non superamento del 90% dei valori limite dello scarico in pubblica fognatura di cui alla tabella 3 All. 5 D.Lgs. 152/2006 s.m.i., salvo limiti più restrittivi imposti con Ordinanza n° 181 del 14/07/2004 del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 14/04/1995. Dalla cessazione dell'efficacia di tale Ordinanza, la società dovrà scaricare nel rispetto dei limiti di cui

- alla colonna "scarico in corpo idrico superficiale" tabella 3, allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 5.3.** giustificare e segnalare tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC eventuali superamenti dei suindicati valori obbiettivo contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti normativi, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;
- 5.4. garantire che i tempi di rientro nei valori obbiettivo non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**
- 5.5.** garantire il non superamento dei valori limite, per l'acustica ambientale, di emissione ed immissione riportati nella tab. C4 del "rapporto tecnico dell'impianto";
- 5.6. comunicare, obbligatoriamente, a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di Striano i dati relativi ai controlli di tutte le emissioni;**
- 6. di prescrivere** per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il deposito temporaneo dei rifiuti organici putrescibili non potrà superare le 24 ore;
- 7. di prescrivere** che l'acqua emunta dal pozzo non venga utilizzata in operazioni per cui possa venire a diretto contatto con i pomodori;
- 8. di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
- 8.1.** prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 (ex art.11, comma 1 del D.Lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;
- 8.2.** considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito ed ha proposto che, nella prima fase, venga applicata la tariffa minima prevista dal D.M. 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:
- 8.2.1.** versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno dieci giorni prima della comunicazione di cui all'art. 29 decies , comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
- 8.2.2.** saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla società Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola;
- 8.2.3.** entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPAC Campania;
- 8.2.4.** le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;
- 9. di dare atto che** la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
- 9.1.** l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nella presente autorizzazione, o l'inserimento di nuovi valori limite;
- 9.2.** le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- 9.3.** la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- 9.4.** quando nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
- 10. di stabilire** che la presente autorizzazione perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva della competente Prefettura;
- 11. di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;

12. di dare atto che il gestore dell'impianto:

- 12.1.** resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 12.2.** resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;

13. di dare atto che:

- 13.1.** per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
- 13.2.** qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;

14. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Striano, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/3 Sud, all'ATO 3, e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per i controlli di competenza;

15. di notificare il presente provvedimento alla società Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola;

16. di inviare il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;

17. di inviare per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi